



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,  
Vigilanza e Normativa Tecnica  
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

## Risoluzione n. 11594 del 23 gennaio 2013

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. – Articolo 71, comma 6, lettera c) – Requisito professionale per il commercio al dettaglio di generi alimentari e somministrazione di alimenti e bevande – Diploma di Esperto commerciale

Si fa riferimento alla mail con la quale codesto Comune chiede se un soggetto in possesso del diploma di “Esperto commerciale” conseguito nel 1965 a seguito di un corso professionale del quale non è stata specificata la durata e nel cui percorso di studi era presente, a detta del richiedente, la materia merceologia, possa essere considerato in possesso del requisito professionale per l’avvio di attività di commercio al dettaglio relative al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell’articolo 71, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, integrato e corretto dal decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147.

Al riguardo si fa presente quanto segue.

Il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, così come integrato e corretto dal decreto legislativo n. 147 del 2012, ai fini della verifica del possesso della qualificazione richiesta, al citato articolo 71, comma 6, dispone che *“L’esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un’attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:*

- a) (...)
- b) (...)
- c) *essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti”.*

Ciò premesso e stante le esigue informazioni che si possono evincere dai titoli allegati, come già specificato per le vie brevi, la scrivente ritiene di non poter fornire un parere definitivo in merito e pertanto si limita ad alcune constatazioni.



2

La durata del percorso scolastico, che ai sensi del vigente dettato normativo dovrebbe essere almeno triennale, non sembrerebbe rispettata in quanto l'indicazione unica fornita dal frontespizio del diploma inviato, ovvero "anno scolastico 1964-1965, fa supporre un'unica annualità di corso.

Parimenti il nominativo dell'Istituto scolastico è di tipo generale e senza nessuna specifica indicazione che possa attestare il riconoscimento di tale diploma da parte dell'ordinamento scolastico vigente.

Ciò premesso, la scrivente si limita a ribadire che qualora nel piano di studi di un diploma almeno triennale, riconosciuto dall'ordinamento scolastico vigente, sia presente la materia merceologia, lo stesso può essere considerato valido ai fini del possesso della qualificazione professionale in discorso.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Gianfrancesco Vecchio)